

ALLEGATO "A"
RACCOLTA 50322 REPERTORIO 20384

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

“ SERVIZI PER MODICA S.R.L.”

Essa potrà agire anche con la sigla: **“ SPM S.R.L.”**

Art.2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Modica.

Art.3 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Art.4 - Oggetto:

La Società ha per oggetto:

- il servizio di manutenzione e pulizia degli immobili al cui mantenimento e pulizia è tenuto il Comune di Modica a qualsiasi titolo, sia di immobili di proprietà del Comune, sia di immobili sui quali il Comune ha diritti reali o personali, sia di immobili di proprietà di enti o soggetti diversi dal Comune;
- l'attività di trasporto scolastico;
- l'attività di servizio depurazione acque;

- le attività di lettura contatori, manovre rete idrica, notifiche, attività di controllo nel settore del territorio e dell'ambiente, trasporto acqua potabile, piccoli lavori di facchinaggio e di manutenzione;

l'attività di gestione del canile comunale;

- l'attività di custodia e pulizia dei servizi igienici ed aree attrezzate.

Essa potrà operare solo nel Comune di Modica e solo a favore del socio Comune di Modica per i servizi che costituiscono oggetto sociale e che il Comune affiderà in gestione.

La società, al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al compimento dell'oggetto sociale.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI.

Art.5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 59.911,00 (cinquantanovemilanovecentoundici) ed è quello che risulta dall' aumento deliberato dall'assemblea in data 23 Luglio 2014 come da verbale redatto dal Notaio Filippo Morello di Ispica in data 13 agosto 2014 rep. N. 50322. Come risulta dal suddetto verbale l'aumento dovrà essere sottoscritto dal socio unico entro trenta giorni dal deposito della delibera nel Registro delle Imprese.

Art.6 - Quote

Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è costituito dalla quota di partecipazione del socio unico Comune di Modica.

Non è ammessa la cessione della quota di partecipazione del Comune di Modica ad alcuno, nè in tutto nè in parte.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non sono cedibili ad alcun titolo.

La società è costituita per essere società con socio unico.

Art. 9 - Finanziamenti dei soci

Il socio potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

I finanziamenti del socio sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEL SOCIO

Art.10- Competenza dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- le materie previste dall'articolo 2479 codice civile.
- l'approvazione dei piani strategici aziendali e delle politiche aziendali;
- l'approvazione di tutti gli atti che non siano di mera ordinaria gestione aziendale;
- l'approvazione di tutti gli atti inerenti a finanziamenti di qualsiasi genere, e inerenti alla gestione del personale, come in via esemplificativa le assunzioni, i licenziamenti, l'assegnazione delle mansioni e l'inquadramento, le retribuzioni, i rapporti con i sindacati;
- la sorveglianza e il controllo sull'operato dell'organo amministrativo;
- la decisione in ordine al conferimento di procure e di deleghe;
- la decisione in ordine a tutto quanto è, per legge o per disposizioni del presente statuto, di competenza dell'assemblea.

Art.11 –Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, per le decisioni di cui al superiore articolo 10 e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta dal socio e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio Comune di Modica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12 - Diritto di intervento

Il socio, al fine di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di intervento all'assemblea deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Art.13 -Deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del socio unico.

Art. 14 Verbalizzazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 -Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un amministratore unico.

L'amministratore:

- a) può essere anche non socio;
- b) non può essere nominato, e, se nominato, decade dall'ufficio, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382c.c. o in qualsiasi altra condizione di incompatibilità prevista dalla legge o da regolamenti di attuazione;
- c) dura in carica per tre esercizi fatta salva la cessazione per revoca o dimissioni;
- d) può essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) è rieleggibile;
- f) è tenuto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
- g) può essere revocato anche senza giusta causa.

L'amministratore viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La durata in carica dell'organo amministrativo è fissata in tre esercizi.

Art. 17 -Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri di mera gestione ordinaria della società, e, previa delibera autorizzativa dell'assemblea, di tutti gli altri poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società.

L'organo amministrativo riferisce con cadenza almeno mensile al socio unico Comune di Modica, in persona dei funzionari competenti o a ciò delegati, in ordine alla gestione, e, per qualsiasi atto che non sia di mera gestione ordinaria convocherà l'assemblea per ottenerne l'autorizzazione.

Art. 18 – Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

Non possono essere conferite procure se non con autorizzazione dell'assemblea.

Art. 19 – Diritti dei soci non amministratori

Il socio ha diritto di avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, di effettuare ispezioni anche senza preavviso, e di sorvegliare l'operato dell'organo amministrativo.

Art. 20 – Compenso degli amministratori

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione dell'assemblea, valida fino a modifica nella misura che viene determinata dall'assemblea.

TITOLO VI

CONTROLLO SOCIALE

Art. 21 – Controllo legale dei conti

Quale organo di controllo l'assemblea può nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 22 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 23.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 24

Art. 22 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 23 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 24 –Chiusura esercizio sociale

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore Unico e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle rispettive competenze provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al Bilancio. Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge.

Art. 25 - Riparto utili

Dagli utili netti risultanti in bilancio, dopo detratte le tasse, perdite di inventario e gli oneri d'esercizio in genere, sarà prelevata una quota stabilita dalla legge per il fondo di riserve ordinario, finché questa abbia raggiunto l'entità prevista dalle disposizioni vigenti. Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea e per quegli altri scopi che l'assemblea riterrà più opportuni e necessari.

L'assemblea può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E VARIE

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

liquidazione.

Si sottoscrive copia dello statuto aggiornato a seguito dell' assemblea del 23 luglio 2014.

F. to Guastella Antonio

F.to Filippo MORELLO NOTAIO